



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(N. 8 DEL 24/04/2026)

Oggetto: RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 338 DEL R.D. 27 LUGLIO 1934 N. 1265, COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 911, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 N. 199. RIDUZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE PER L'ATTUAZIONE DI PREVISIONI URBANISTICHE VIGENTI ALLA DATA DEL 18 AGOSTO 2002.

L'anno **2026** il giorno **24** del mese di **aprile** convocato per le ore **12:00**, nella sala delle adunanze consiliari, previ avvisi diramati a termini di regolamento si è riunito il Consiglio Comunale di questo Comune in seduta **ORDINARIA** di prima convocazione e sono presenti i Signori:

IGNAZIO LOCCI	Presente	PASQUALE RENNA	Presente
GIORGIO CORSINI	Presente	ROBERTA SERRENTI	Presente
ROSALBA COSSU	Presente	ELEONORA SPIGA	Presente
MARIO ESU	Presente	ESTER FADDA	Assente
FRANCESCO GARAU	Presente	DANIELA DESSENA	Assente
SALVATORINA IESU	Presente	MARIANO ALBERTO	Presente
ROBERTA MANUNZA	Presente	FOIS	
DANIELA MASSA	Assente	MATTIA UCCHEDDU	Presente
GIANLUCA MEREU	Presente	MARIANO EMANUELE	Presente
		GALA	

Presenti: 14

Assenti: 3

Assiste il Segretario Comunale DANIELE MACCIOTTA

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. GIORGIO CORSINI ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta;

La seduta è pubblica e viene trasmessa in streaming.

La seduta inizia alle ore 12:07. Si da atto, che alle ore 12:59, entra in aula la consigliera Dessena Daniela e pertanto la seduta prosegue con 15 consiglieri presenti.



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

IL PRESIDENTE

Introduce l'argomento inserito nell'Ordine del Giorno avente per oggetto "RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 338 DEL R.D. 27 LUGLIO 1934 N. 1265, COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 911, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 N. 199. RIDUZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE PER L'ATTUAZIONE DI PREVISIONI URBANISTICHE VIGENTI ALLA DATA DEL 18 AGOSTO 2002." e invita l'Assessore Francesco Garau ad illustrarlo.

Dopo l'illustrazione dell'Assessore Francesco Garau, *il Presidente* dichiara aperta la discussione e, preso atto che non vi sono richieste d'intervento né dichiarazioni di voto, pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione come di seguito riportata corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgvo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;

Visto il parere espresso dalla 2^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 21/04/2026;

Con votazione UNANIME espressa in modalità elettronica dai consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. Di approvare la proposta sotto riportata corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lg.vo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata: l'urgenza, ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione UNANIME espressa in modalità elettronica dai consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

Nr. 958 del 15/04/2026

Servizio o Ufficio proponente	Settore Edilizia privata, Urbanistica, Patrimonio e Turismo
Oggetto	RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 338 DEL R.D. 27 LUGLIO 1934 N. 1265, COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 911, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 N. 199. RIDUZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE PER L'ATTUAZIONE DI PREVISIONI URBANISTICHE VIGENTI ALLA DATA DEL 18 AGOSTO 2002.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'articolo 338 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 stabilisce che attorno agli impianti cimiteriali debba essere mantenuta una fascia di rispetto pari a duecento metri dal perimetro degli stessi, configurando un vincolo di natura igienico-sanitaria finalizzato alla tutela della salute pubblica, della salubrità degli insediamenti e del decoro dei luoghi di sepoltura;
- la disciplina sopra richiamata ha storicamente previsto la possibilità di riduzioni motivate della fascia di rispetto in presenza di particolari condizioni territoriali, urbanistiche e sanitarie accertate dalle competenti autorità;
- l'articolo 1, comma 911, della Legge 30 dicembre 2025 n. 199 ha modificato e integrato la disciplina contenuta nell'articolo 338 del Regio Decreto n. 1265 del 1934 introducendo, tra le ulteriori fattispecie derogatorie, la possibilità di ridurre la fascia di rispetto fino al limite minimo di cinquanta metri dal perimetro cimiteriale nei casi in cui si tratti di dare attuazione a previsioni urbanistiche già contenute in strumenti urbanistici vigenti alla data del 18 agosto 2002;
- tale disposizione normativa statale ha introdotto una specifica ipotesi derogatoria finalizzata a consentire la realizzazione di previsioni urbanistiche consolidate nel tempo, già legittimamente approvate e inserite nella pianificazione comunale anteriormente alla data



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

indicata dal legislatore, evitando che il vincolo cimiteriale impedisca l'attuazione di assetti territoriali già pianificati e stabilizzati;

CONSIDERATO CHE:

- nel territorio comunale di Sant'Antioco sono presenti porzioni di territorio ricadenti all'interno della fascia di rispetto cimiteriale che risultano già classificate dal Piano Urbanistico Comunale definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'anno 2000, vigente alla data del 18 agosto 2002;
- le ulteriori aree risultano disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Comunale come zone destinate a servizi pubblici e di interesse collettivo (zone S3-S4), nonché come aree destinate a parco e parcheggio pubblico con funzioni non residenziali e caratterizzate da limitata permanenza di persone;
- le destinazioni urbanistiche sopra richiamate risultano coerenti con la finalità pubblica propria delle zone S e risultano compatibili, sotto il profilo igienico-sanitario, con la prossimità all'impianto cimiteriale;
- la fascia territoriale compresa tra cinquanta metri e cento metri dal perimetro cimiteriale è destinata a funzioni di servizio pubblico non residenziale e a bassa permanenza, circostanza che riduce ulteriormente l'impatto potenziale sotto il profilo igienico-sanitario;
- nell'ambito territoriale oggetto della presente deliberazione è inoltre presente un'infrastruttura ferroviaria che costituisce elemento di separazione fisica e funzionale tra l'area cimiteriale e parte del contesto urbanizzato circostante;
- il contesto territoriale posto oltre la distanza di cento metri dal perimetro cimiteriale risulta già caratterizzato da un tessuto urbanizzato consolidato;
- il Piano Urbanistico Comunale attualmente vigente è in fase di adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale e nell'ambito di tale procedimento non risultano previste modificazioni della zonizzazione urbanistica relativa alle aree urbanizzate prossime al cimitero;
- l'Amministrazione Comunale ritiene sussistente un interesse pubblico concreto ed attuale alla piena attuazione delle previsioni urbanistiche già contenute nello strumento urbanistico vigente alla data del 18 agosto 2002, anche al fine di garantire la continuità



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

dell'assetto pianificatorio del territorio comunale e la coerenza tra disciplina urbanistica vigente e disciplina igienico-sanitaria sopravvenuta;

RICHIAMATE

- la nota prot. n. 6755 del 13 marzo 2026 con la quale il Comune di Sant'Antioco ha trasmesso all'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 7 Sulcis Iglesiente la documentazione relativa allo stralcio del Piano Urbanistico Comunale e delle Norme Tecniche di Attuazione, richiedendo il parere di competenza ai sensi dell'articolo 338 del Regio Decreto n. 1265 del 1934 come modificato dalla Legge n. 199 del 2025;
- la successiva nota integrativa prot. n. 7618 del 23 marzo 2026 con la quale è stato ulteriormente precisato che la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale è finalizzata esclusivamente all'attuazione delle previsioni urbanistiche già vigenti alla data del 18 agosto 2002 e contenute nello strumento urbanistico comunale;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 7 Sulcis Iglesiente con nota prot. n. 9278 del 10 aprile 2026, con il quale è stata ritenuta ammissibile, sotto il profilo igienico-sanitario, la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale fino al limite minimo di cinquanta metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, fermo restando l'obbligo di acquisizione dei pareri sanitari previsti dalla normativa vigente per i singoli interventi urbanistico-edilizi che dovessero essere realizzati all'interno della fascia ridotta;

RITENUTO CHE

- che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 338 del Regio Decreto n. 1265 del 1934, come modificato dalla Legge n. 199 del 2025, per procedere alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale limitatamente alle aree interessate da previsioni urbanistiche già vigenti alla data del 18 agosto 2002;
- che la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale non costituisca una modifica generalizzata del regime del vincolo igienico-sanitario insistente sull'intero perimetro cimiteriale, ma rappresenti una misura puntuale e circoscritta finalizzata esclusivamente a consentire l'attuazione delle specifiche previsioni urbanistiche già contenute nello strumento urbanistico comunale vigente alla data indicata dal legislatore statale;
- che restino integralmente ferme tutte le ulteriori disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, urbanistica, edilizia e paesaggistica applicabili agli interventi da realizzarsi nelle aree interessate;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2026, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2026;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

Propone al Consiglio Comunale

1. **DI RECEPIRE** integralmente le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 911, della Legge 30 dicembre 2025 n. 199 che modificano l'articolo 338 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 in materia di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale;
2. **DI APPROVARE**, ai sensi della normativa sopra richiamata e per le motivazioni espresse in premessa, la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale da duecento metri a cinquanta metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale limitatamente alle porzioni territoriali individuate nella planimetria allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, corrispondenti ad aree interessate da previsioni urbanistiche già vigenti alla data del 18 agosto 2002;
3. **DI PRECISARE** che la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale disposta con il presente provvedimento ha carattere puntuale e circoscritto e si applica esclusivamente alle aree interessate dalle previsioni urbanistiche sopra richiamate, permanendo per tutte le ulteriori aree il regime ordinario del vincolo igienico-sanitario previsto dall'articolo 338 del Regio Decreto n. 1265 del 1934;
4. **DI STABILIRE** che per tutti gli interventi urbanistico-edilizi da realizzarsi nelle aree comprese nella fascia di rispetto ridotta restano fermi l'obbligo di acquisizione dei pareri sanitari previsti dalla normativa vigente, il rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e l'ottenimento dei titoli abilitativi edilizi previsti dalla legislazione vigente;
5. **DI DEMANDARE** all'Ufficio Tecnico Comunale l'aggiornamento degli elaborati cartografici dello strumento urbanistico comunale e la trasmissione della presente deliberazione agli enti competenti per gli adempimenti conseguenti;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

6. **DI DISPORRE** la trasmissione della presente deliberazione all'Assessorato regionale degli Enti locali, finanze e urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna ai fini conoscitivi e di coordinamento con il procedimento di adeguamento del Piano Urbanistico Comunale al Piano Paesaggistico Regionale.

redattore: ERIKA FLORIS

Il Sindaco

IGNAZIO LOCCI

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005*

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL PRESIDENTE

GIORGIO CORSINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

DANIELE MACCIOTTA